

BE 1058

DELIBERAZIONE 19 luglio 2005

Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTO l'articolo 4, comma 1, TUB che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico;

VISTO l'articolo 11 TUB che:

al comma 1, definisce la raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma;

al comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

al comma 2-bis, stabilisce che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica;

al comma 3, attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro;



He in

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

Segreteria

al comma 4, stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non si applica alle ipotesi di raccolta specificamente indicate;

al comma 4-bis, attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio;

al comma 4-ter, attribuisce al CICR il potere di fissare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, di determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico;

al comma 4-quater, attribuisce al CICR il potere di stabilire, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

al comma 5, prevede che sono comunque precluse, nei casi previsti dal comma 4, lett. c) e d), la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata;

VISTI gli articoli 130 e 131 TUB, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'articolo 11 sopra citato;

VISTE le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli articoli 2412, 2483, 2526 del codice medesimo;

VISTA la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulla disciplina delle cambiali finanziarie;

CONSIDERATO che la tutela degli investitori, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti, è assicurata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla relativa normativa di attuazione emanata dalla Consob;



RAVVISATA la necessità di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 4, comma 1, TUB e dalla stessa Banca d'Italia, sentita la Consob, ai sensi del citato comma 4-ter dell'articolo 11 TUB;

DELIBERA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

(Raccolta del risparmio)

- 1. E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
- 2. I tempi e l'entità del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
- 3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione.
- 4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.

Articolo 2

(Raccolta del risparmio tra il pubblico)



- 1. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, con riguardo all'emissione di strumenti finanziari, dalla presente delibera.
- 2. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

in connessione all'emissione di moneta elettronica;

presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera;

sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.

SEZIONE II RACCOLTA MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 3

(Strumenti finanziari di raccolta)

1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 4

(Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta)

1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'articolo 3, effettuate da società per azioni e in accomandita per azioni e da società cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'articolo 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile.



w.',

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio Segreteria

2. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata emettono strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

Articolo 5

(Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta)

- 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'articolo 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.
- 2. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all'articolo 3 e sui registri a essi relativi.

SEZIONE III RACCOLTA PRESSO SOCI, DIPENDENTI E NELL'AMBITO DI GRUPPI

Articolo 6

(Raccolta presso soci)

- 1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
- 2. Le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano i-scritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste.
- 3. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1



purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.

Articolo 7

(Raccolta presso dipendenti)

- 1. Le società possono raccogliere risparmio presso propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
- 2. Per le società diverse dalle cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- 3. Per le società cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere, unitamente a quella presso soci, i limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 6 per le cooperative con più di 50 soci.

Articolo 8

(Raccolta nell'ambito di gruppi)

- 1. Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
- 2. La Banca d'Italia ai fini della presente disciplina definisce la nozione di "gruppo" al quale partecipano soggetti di natura cooperativa.



SEZIONE IV SOCIETÀ FINANZIARIE

Art. 9

(Raccolta delle società finanziarie)

- 1. Per le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- 2. Per le società di cui al comma 1, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per
 somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della
 riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Banca d'Italia può elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati.
- 3. Per le società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società a responsabilità limitata e di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta di cui agli stessi commi 1 e 2 viene effettuata nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.
- 4. Alle società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10



(Disposizioni transitorie)

- 1. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera, avendo riguardo, in particolare, alla tutela delle riserve di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di attività bancaria.
- 2. Le disposizioni della presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

Articolo 11

(Disposizioni revocate)

1. Con la presente delibera vengono revocate le seguenti disposizioni:

delibera del CICR del 3 marzo 1994, contenente la disciplina generale di attuazione dell'articolo11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ad esclusione dell'articolo 5, comma 1;

DM 7 ottobre 1994, sulle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

DM 29 marzo 1995, concernente la raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, ad esclusione dell'articolo 2, sulla disciplina della raccolta tra soci di organismi costituiti tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica;

delibera CICR 3 maggio 1999, concernente limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

IL PRESIDENTE
D Siniscalco